

Legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LDDV)

del 29 settembre 2023 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 2022²,
decreta:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).

² La legge non si applica:

- a. a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all'estero;
- b. nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o che sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007³ sullo Stato ospite.

Art. 2 Divieto di dissimulare il viso

¹ Nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento è vietato dissimulare il viso in modo da renderne irricognoscibili i tratti.

² Il divieto non si applica a chi dissimula il viso:

- a. nei luoghi di culto;
- b. per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;
- c. per garantire la sicurezza personale;
- d. per proteggersi dalle condizioni climatiche;
- e. per seguire le usanze locali;
- f. a scopi artistici o di intrattenimento;
- g. a scopi pubblicitari.

³ Nella misura in cui la sicurezza e l'ordine pubblici non sono pregiudicati, l'autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se:

RU 2024 620

¹ RS 101

² FF 2022 2668

³ RS 192.12

- a. è necessaria alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione; o
- b. rappresenta una forma di espressione figurativa dell'opinione.

Art. 3 Disposizione penale

¹ Chi viola il divieto di cui all'articolo 2 è punito con la multa sino a 1000 franchi.

² Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

...⁴

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data d'entrata in vigore: 1° gennaio 2025⁵

⁴ La mod. può essere consultata alla RU **2024** 620.

⁵ DFC del 6 nov. 2024.